

VERBALE DI ACCORDO

In data 13 aprile 2011, in Ancona, presso la sede della Federazione Marchigiana Banche di Credito Cooperativo.

Per la FEDERAZIONE MARCHIGIANA BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO sono presenti i Signori: Franco Di Colli e Fiorella Della Ceca;

per la FIBA-CISL è presente il Signor Fernando Frezzotti;

per la FISAC-CGIL sono presenti i Signori: Alfonso Borroni e Marco Torregrossa;

per la UILCA sono presenti i Signori: Francesco Amodio, Marco Montenovo e Luca Mangoni.

Premesso che:

- a) l'articolo 1, comma 47, della L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha prorogato per il 2011 il regime di detassazione – imposta sostitutiva del 10%, nel limite complessivo di 6.000 euro lordi – delle erogazioni c.d. di produttività corrisposte ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2010, a 40.000 euro;
- b) il predetto articolo costituisce norma attuativa dell'articolo 53, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122, che riferisce l'agevolazione fiscale per il 2011 alle "somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale";
- c) la complessiva materia è stata oggetto di chiarimenti da parte della Circolare congiunta Agenzia delle Entrate e Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 3/E del 14 febbraio 2011, che ha precisato che "stante l'applicazione della misura negli anni passati anche ai contratti collettivi nazionali di settore (...), nulla vieta la stipulazione di accordi o contratti territoriali o anche solo aziendali che replichino i contenuti della contrattazione nazionale di riferimento al fine di mantenere l'operatività delle intese raggiunte in attuazione della misura",

tutto ciò premesso,

le Parti



a tale fine convengono quanto segue:

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- 2) le Parti concordano di replicare quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 21 dicembre 2007 in riferimento ai seguenti istituti:
 - lavoro straordinario (art. 127);
 - lavoro supplementare (All. E, art. 5);
 - indennità di turno (art. 98, commi 7 e 8, art. 118, comma 6 e art. 121, commi 4 e 6);
 - indennità di reperibilità ed intervento (artt. 99 e 124);
 - compenso corrisposto al personale che svolge attività di promozione e consulenza, ovvero è addetto ad una succursale situata in località turistica o presso centri



- commerciali, ipermercati e grandi magazzini, al sabato (art. 98, comma 9 e art. 122, comma 3);
- indennità giornaliera nei casi in cui l'orario giornaliero termini oltre le ore 18.15 ed entro le 19.15 (19.30 per le attività soggette a specifiche regolamentazioni) (art. 118, comma 5);
 - ore confluite in banca delle ore (sia quelle rivenienti dalla riduzione di orario di cui all'art. 127, comma 2, sia quelle concernenti prestazioni aggiuntive), qualora le stesse vengano monetizzate (art. 127);
 - compenso per le prestazioni svolte nei giorni di riposo settimanale (art. 126, comma 3);
 - erogazione a favore dei quadri direttivi a fronte di un impegno temporale particolarmente significativo (art. 98, comma 3);
 - compenso per le prestazioni svolte nei giorni festivi infrasettimanali, laddove per le prestazioni svolte in tali giornate il lavoratore non chieda di fruire di un corrispondente permesso (art. 98, comma 6, art. 126, comma 2);
 - compenso per le prestazioni svolte nelle giornate semifestive oltre il limite delle cinque ore (art. 126, comma 2);
- 3) le Parti si danno atto che le erogazioni effettuate nel corso dell'anno 2011 in applicazione dei predetti istituti consentono l'applicazione dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 47, della L. 13 dicembre 2010, n. 220;
- 4) la vigenza del presente Accordo è comunque correlata all'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 21 dicembre 2007;
- 5) il presente Accordo è operante nei confronti delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane con sede nella Regione Marche e della Federazione Marchigiana Banche di Credito Cooperativo.

Letto, approvato e sottoscritto.

FEDERAZIONE MARCHIGIANA
BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

ORGANIZZAZIONI SINDACALI



FIAC con
FISAC CGIL